

**VERIFICHE PRELIMINARI ALLE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE**

**SANZIONI APPLICABILI NEL 2023**

Da effettuare		Eventuale sanzione in caso di inadempimento	Riferimenti normativi della sanzione	Adempimento effettuato
<b>1</b>	<b>Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale</b> art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 art. 39, c. 1, L. n. 449/1997 art. 91, D.Lgs. n. 267/2000	Gli enti che non provvedono all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni "non possono assumere nuovo personale" <sup>1</sup> .	<b>art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001</b>	<b>DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE BILANCIO 2023-2025</b>
<b>2</b>	<b>Invio del Piano triennale dei fabbisogni del personale</b> art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. RGS n. 18/2018	Agli enti che non provvedono all'invio del Piano triennale dei fabbisogni nei tempi previsti dalla norma, cioè entro trenta giorni dalla loro adozione, "è fatto divieto (...) di procedere alle assunzioni" (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti).	<b>art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001</b>	<b>INVIO SUL SICO</b>
<b>3</b>	<b>Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero</b> art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 art. 33, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. Dip.to Funzione pubblica 28 aprile 2014, n. 4	Gli enti che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".	<b>art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001</b>	<b>DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE BILANCIO 2023-2025</b>
<b>4</b>	<b>Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne</b> art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 198/2006	La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello delle categorie protette.	<b>art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001</b>	<b>DELIBERA DELLA GIUNTA DEL 14/04/2023</b>
<b>5</b>	<b>Adozione del Piano della performance<sup>2</sup></b> art. 10, D.Lgs. n. 150/2009	La mancata adozione del Piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e di"	<b>art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009</b>	<b>ADOZIONE PEG</b>

<sup>1</sup> Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto con l'art. 22, comma 1 che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque se è corso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

<sup>2</sup> L'art. 169, c. 3-bis, TUEL specifica che per gli enti locali il piano della performance è compreso nel P.E.G.

		<p><i>conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati</i>".</p> <p>Inoltre, comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.</p>		
<b>6</b>	<p><b>Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.</b></p> <p><b>art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016</b></p>	<p>Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (<i>il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti</i>).<sup>3</sup></p> <p><b>NOTA BENE:</b> Per l'<b>esercizio 2023</b>, tale verifica si effettua con riferimento al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (<b>scadenza 30 Aprile 2023</b>), al rendiconto 2022 (scadenza 30 aprile 2023) e al bilancio consolidato 2022 (scadenza 30 settembre 2023).</p>	<p><b>art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016</b></p> <p><b>Del. Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, 29 maggio 2020, n. n. 10/SEZAUT/2020/QMIG</b></p>	<b>INVIO ALLA BDAP NEI TERMINI</b>
<b>7</b>	<p><b>Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PP.AA.</b></p> <p><b>art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008</b></p>	<p>Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento.</p>	<p><b>art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008</b></p>	<b>NESSUNA CERTIFICAZIONE</b>
<b>8</b>	<p><b>Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto.</b></p> <p><b>art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000</b></p>	<p>Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno.</p>	<p><b>art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000</b></p>	<b>ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO</b>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dott. ssa Nada Corsucci

<sup>3</sup> La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore".